



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 17/01/2002

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI" FOGGIA

Pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio progetto "Rete telematica regionale per le aree critiche materno-infantili".

Programma attuativo degli artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 229 del 19.6.1999, approvato per la Regione Puglia dal Ministero della Sanità, giusta nota prot. DGRSUE.4 - 1692 del 13.6.2001 - Esercizio Finanziario 2000.

ART. 1

In esecuzione di quanto disposto con deliberazione n. 1035 del 18.12.2001 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, è indetto avviso di pubblica selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione, in favore di giovani laureati, di n. 1 borsa di studio, come di seguito specificata, di durata annuale, rinnovabile, dell'importo di £. 20.000.000 (ventimilioni), al lordo delle ritenute di legge, avente per scopo l'attivazione di una rete di teleconsulti a livello regionale in tempo reale, in attuazione del programma ministeriale "Rete Telematica per le aree critiche materno - infantili". In particolare, avente lo scopo di provvedere alla:

Gestione e manutenzione del "device" per video conferenza via ISDN;

Raccolta dei dati epidemiologici relativi a pazienti afferenti all'Azienda ed affetti da cardiopatia congenita ad emergenza pediatrica;

Elaborazione dei dati statistici in assoluto e in rapporto ai dati nazionali ed internazionali.

ART. 2

Per l'ammissione alla pubblica selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti specifici:

- a) Diploma di Laurea in Informatica;
- b) Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica;
- c) Diploma di Laurea in Matematica;
- d) Diploma di Laurea in Fisica;
- e) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- f) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- g) Idoneità fisica all'impiego;
- h) Godimento dei diritti civili e politici.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito

nel bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 3

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e senza autenticazione della firma, ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge n. 127/97, indirizzate al "Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti", viale Pinto, 71100 FOGGIA, dovranno pervenire al Servizio Protocollo, perentoriamente entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il presente bando verrà, altresì, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, del Comune di Foggia, della Provincia di Foggia e dell'Università degli Studi di Foggia.

Ove tale termine dovesse coincidere con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al giorno immediatamente successivo non festivo.

Le domande dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data risultante dal timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Nella domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono dichiarare, a pena di esclusione, sotto la loro personale responsabilità:

Il nome, cognome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

Le eventuali condanne penali riportate;

I titoli di studio posseduti;

La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli concorrenti di sesso maschile);

L'impegno a frequentare con regolarità, con impegno orario di non meno di quindici ore settimanali, per il periodo di durata della borsa di studio;

Di non essere dipendente o in rapporto di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, amministrazioni statali o altri enti pubblici.

L'aspirante dovrà inoltre indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il presente avviso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione medesima.

I candidati, inoltre, devono esprimere nella stessa domanda, il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996.

ART. 4

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Certificato di Laurea in carta libera. In caso di titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere indicato il decreto del Ministero della Sanità che lo ha riconosciuto equipollente ai sensi del D.Lgs. n. 319/1994;

Curriculum formativo e professionale datato e firmato;

Tutti i documenti e i titoli scientifici e di esperienza lavorativa che il candidato riterrà opportuno

presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione del merito e della formazione della graduatoria;

Elenco, in triplice copia e in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Tutti i documenti e i titoli di cui sopra possono essere prodotti in originale, in copia autenticata o sotto forma di autocertificazione.

Le autocertificazioni, effettuate attraverso copie fotostatiche ovvero mediante singole dichiarazioni (una per ogni documento autocertificato), complete di tutti quei dati rilevabili dal documento originale, devono essere sottoscritte dal candidato il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità penale, la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 del D.P.R. 403/1998, o elencate (escluso le pubblicazioni) in una dichiarazione sostitutiva, di cui all'art. 2 della legge n. 15/1968 e art. 1 del D.P.R. 403/1998.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Le domande di partecipazione al concorso prive della sottoscrizione, le certificazioni rilasciate da autorità che per legge e/o regolamento non sono legittimate al rilascio, nonché le copie e fotocopie - eccettuate quelle di pubblicazioni edite a stampa - di originali prive della autocertificazione ai sensi di legge, sono da considerarsi nulle e, pertanto, non regolarizzabili.

L'Amministrazione, infine, è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 5

La Commissione giudicatrice, composta a nonna del successivo art. 6, può disporre di complessivi 100 punti così ripartiti:

50 punti per i titoli;

50 punti per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

Titoli accademici di studio punti 20

Titoli scientifici e pubblicazioni punti 15

Curriculum formativo e professionale punti 15

Per sostenere la prova i candidati dovranno essere muniti di documento legale di identificazione.

Il colloquio verterà su argomenti attinenti l'Informatica, con particolare riferimento all'attivazione e al funzionamento di reti locali, di reti geografiche e al supporto Hardware per la telecomunicazione.

La graduatoria sarà formulata sulla base del punteggio complessivo riportato dai singoli candidati.

ART. 6

La Commissione per la borsa di studio, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda, sarà composta nel modo seguente:

Direttore Sanitario dell'Azienda: PRESIDENTE;

Referente aziendale del progetto: COMPONENTE;

Direttore Amministrativo dell'Azienda: COMPONENTE;

Figura professionale esperta in informatica: COMPONENTE;

ART. 7

Il Direttore Generale approva gli atti della Commissione esaminatrice e procede alla dichiarazione dei vincitori, secondo la graduatoria degli idonei, formulata dalla Commissione. In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della borsa, il Direttore Generale ha facoltà di conferire la borsa intera o per il periodo residuo, ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 8

Il vincitore della borsa di studio sarà nominato entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso.

L'assegnatario della borsa di studio deve comunicare, a pena di decadenza, la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa, che gli sarà notificata dall'Amministrazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale gli verrà indicata la data di inizio dell'attività.

Qualora sussistano giustificati motivi, l'inizio del godimento della borsa potrà essere rinviato per un periodo massimo di trenta giorni.

ART. 9

La borsa di studio non dà luogo a rapporto di pubblico impiego né diritto ad alcun trattamento previdenziale. La stessa non è cumulabile con assegni di studio, né con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, amministrazioni statali o altri enti pubblici o privati ed è incompatibile con la fruizione di altra borsa di studio attribuita al di fuori dell'Azienda e con la stipula di contratti di ricerca di qualsiasi tipo.

Il godimento della borsa di studio implica da parte del borsista i seguenti obblighi:

Iniziare la propria attività alla data stabilita;

Iniziare, secondo le direttive impartite dal Responsabile scientifico del progetto, le attività per le quali è stata concessa la borsa stessa;

Osservare le norme interne dell'Azienda;

Dimostrare la propria frequenza attraverso un metodo elettronico di rilevazione oggettiva, messo a disposizione dall'Azienda.

Consegnare al Direttore Sanitario una relazione trimestrale sull'attività svolta e, almeno dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione finale sul risultato dell'attività svolta, vistata dal Responsabile scientifico del progetto, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa assegnata.

ART. 10

L'Azienda corrisponderà l'ammontare della borsa di studio concessa, in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute di legge, a far tempo dalla data di inizio dell'attività dichiarata dal Responsabile scientifico

del progetto.

Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti da responsabilità civile nei confronti dei terzi e, per i danni che dovessero derivare da infortuni o malattie occorsi o contratti durante o a causa dell'espletamento dell'attività affidatagli.

In caso di rinuncia alla titolarità della borsa, o decadenza della stessa prima del suo completamento, la decadenza dell'assegno decorrerà dall'ultimo giorno del mese precedente a quello in cui è stata effettuata la rinuncia.

Decadono dal godimento della borsa di studio, coloro che non assolvono gli obblighi connessi e che diano luogo a rilievi per scarso profitto. La decadenza, previa acquisizione di giustificazione del borsista, è dichiarata dal Direttore Generale dell'Azienda su proposta motivata del Responsabile scientifico del progetto.

Qualora il borsista fosse chiamato ad ottemperare agli obblighi di leva militare, decade automaticamente ed immediatamente dal godimento della borsa di studio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e riaprire i termini, revocare, sospendere o modificare il presente avviso di selezione, qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, senza che gli stessi, per questo, possano vantare diritti o pretese di sorta.

Il Direttore Generale
Orfino
